

## Guida alla Normativa Antiriciclaggio

### D.Lgs. n. 231 del 21/11/2007 - D.Lgs. n. 112 del 25/06/2008

#### AVVISO AL PUBBLICO

Al fine di consentire un'adeguata informativa sulla **normativa Antiriciclaggio**, si richiamano all'attenzione della clientela le norme, **in vigore dal 25 giugno 2008**, risultanti dal combinato disposto dei suindicati provvedimenti, relative all'emissione e alla gestione degli **Assegni Bancari e Circolari** e al **Trattamento di denaro contante e titoli al portatore**.

#### Norme relative agli Assegni Bancari e Circolari

- Le banche rilasciano moduli di assegni bancari ed emettono assegni circolari, muniti della clausola **"non trasferibile"** prestampata;
- Possono essere richiesti carnet di assegni bancari nonché l'emissione di assegni circolari in **forma libera** (da utilizzarsi esclusivamente **fino all'importo massimo di euro 12.499,99**), su richiesta scritta del cliente, alle seguenti condizioni:
  - Per ciascun modulo, sarà dovuta dal cliente, a titolo di **imposta di bollo**, la somma di **euro 1,50**;
  - I dati identificativi ed il codice fiscale dei richiedenti e dei negozianti di moduli di assegni bancari o assegni circolari in forma libera saranno comunicati alle autorità pubbliche competenti che ne faranno richiesta.
- Gli assegni bancari e circolari emessi per **importi pari o superiori a euro 12.500,00** dovranno in ogni caso:
  - Contenere la clausola **"non trasferibile"**;
  - Recare l'indicazione del **nome** o della **ragione sociale** del beneficiario.In caso di violazione di tale disposizione la banca dovrà darne comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, che potrà applicare una **sanzione** amministrativa pecuniaria, **a carico dei firmatari dell'assegno**, dall'1% al 40% dell'importo trasferito.
- Per tutti gli assegni liberi è stato abrogato l'obbligo di indicare il codice fiscale del girante; pertanto, indipendentemente dalle prescrizioni / indicazioni presenti sugli assegni, **l'assenza del codice fiscale del girante non costituisce più elemento di nullità**.
- Gli assegni bancari emessi all'**ordine del traente** (es. "a me medesimo", "mio proprio", ecc.) a prescindere dall'importo recato dagli stessi, potranno essere girati unicamente per **l'incasso** a una banca o a Poste Italiane S.p.A. e non potranno, pertanto, circolare.
- In caso di violazione di tale disposizione, la banca dovrà darne comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, che potrà applicare una **sanzione** amministrativa pecuniaria, **a carico del traente**, dall'1% al 40% dell'importo trasferito.
- I moduli di assegno bancario già in possesso dei correntisti o comunque rilasciati prima del 25 giugno 2008, potranno essere utilizzati anche dopo tale data, fermo il divieto di emettere assegni in forma libera per importi pari o superiori a euro 12.500,00. Pertanto, le diciture prestampate sui predetti moduli, ove incompatibili con le nuove disposizioni di legge, non dovranno essere prese in considerazione.

#### Norme relative al trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore

- E' vietato il **trasferimento** di denaro contante, di libretti di deposito o di altri titoli al portatore quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è complessivamente **pari o superiore a euro 12.500,00**; tali trasferimenti possono tuttavia essere eseguiti per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A..  
In caso di violazione di tale disposizione, la banca dovrà darne comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, che potrà applicare una **sanzione** amministrativa pecuniaria dall'1% al 40% dell'importo trasferito.
- I libretti di deposito al **portatore** non potranno avere un **saldo pari o superiore a euro 12.500,00**. In caso di violazione di tale disposizione, la banca dovrà darne comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, che potrà applicare una **sanzione** amministrativa pecuniaria dal 20% al 40% dell'importo trasferito.
- E' vietata l'apertura, in qualunque forma, di libretti di deposito a risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia.
- Entro il **30 giugno 2009**, i libretti di deposito al portatore con saldo pari o superiore a euro 12.500,00 dovranno essere estinti oppure il loro saldo dovrà essere ridotto nei limiti di legge. In caso di violazione di tale disposizione, la banca dovrà darne comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, che potrà applicare una **sanzione** amministrativa pecuniaria dal 10% al 20% del saldo.
- Viene ribadito che in caso di **trasferimento** di libretti di deposito al portatore (a prescindere dall'importo), il cedente dovrà comunicare entro **30 giorni** in forma scritta alla banca emittente, i **dati identificativi** del cessionario e la **data** dell'avvenuto trasferimento (**norma già in vigore dal 30 aprile 2008**).  
In caso di violazione di tale disposizione, la banca dovrà dare comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, che potrà applicare una **sanzione** amministrativa pecuniaria dal 10% al 20% dell'importo trasferito.